

**Dottor Domenico Carello, Revisore del Comune di Bricherasio**

**Parere del 11 dicembre 2020**

**OGGETTO: Parere su pianificazione triennale fabbisogno del personale 2021-2023.**

**L'Organo di revisione**

- Esaminata la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale relativa alla pianificazione dei fabbisogni di personale per le annualità 2021-2023, sulla base delle disposizioni di cui al d.lgs.75/2017 e delle linee di indirizzo del Ministro della pubblica amministrazione del 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27/07/2018;
- Visto il DL 34/2019 articolo 33 e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020;
- Visti gli articoli 89, comma 5, e l'articolo 91, commi 1 e 2 del TEUL i quali impongono l'obbligo, da parte della giunta comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- Vista la pubblicazione nella GU n. 297 del 30.11.2020 del Decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020 entrato in vigore il 1.12.2020, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 ter del DL 162/2019;
- Considerato che la legge 296/2006 impone tuttora agli enti di rispettare il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013; nel caso del Comune di Bricherasio pari ad euro 680.072,35;
- Considerato che secondo il DPCM 17 marzo 2020 il Comune di Bricherasio si pone al di sotto del primo valore soglia di cui alla Tabella 1 art. 4;
- Visto l'art. 9, comma 8 del DI 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;
- Visto l'articolo 10 del d.lgs. 150/2009 secondo cui "In caso di mancata adozione del Piano della performance (...) l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale", tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti locali, il piano della performance è unificato nel PEG;
- Visto il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n.461/2015) secondo cui in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale

è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione, sia al fine del controllo finanziario che di una sua valutazione autonoma a supporto dell'ente locale;

- Visto il bilancio di previsione 2020-2022 ed i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi dal Responsabile del Personale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

***Rilevato che***

- Le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, infine che in sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo facendo salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati dall'ente;
- In adempimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;
- Nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente in tema di non superamento della spesa corrispondente ad un valore non superiore rispetto al dato medio del triennio 2011-2013;

***esprime***

parere favorevole all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale come da proposta di delibera trasmessa a questo Organo, certificando il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Il Revisore

Dottor Domenico Carello

